




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni



GDAP-0439802-2008

PU-GDAP-1a00-23/12/2008-0439802-2008

Roma,

Ai Sigg.ri Direttori Generali
del Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria

Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Sigg.ri Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli Uffici e Servizi
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

Ai Sigg.ri Direttori degli
Istituti e Servizi Penitenziari

Ai Sigg. Direttori degli Uffici Territoriali
Esecuzione Penale Esterna

Ai Sigg.ri Direttori delle Scuole di Formazione
e Aggiornamento del Corpo di Polizia
e del Personale dell'Amm.ne Penitenziaria

Al Sig. Direttore del Centro Amm.vo
"G. Altavista"

e, p.c.,

Al Sig. Capo del Dipartimento
per la Giustizia Minorile

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

Oggetto: Personale di Polizia Penitenziaria. Giornata di riposo settimanale e prestazioni di lavoro straordinario.

12.12.2008
[Signature]



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

In risposta ai quesiti pervenuti sull'argomento in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti, ad integrazione delle lettere circolari n.GDAP-0200901-2007 del 22.06.2007 e n.GDAP-0222617-2008 del 27.06.2008.

I presupposti giuridici per l'interpretazione e la corretta applicazione delle disposizioni emanate sono i seguenti:

- L'orario d'obbligo ordinario è di 36 ore settimanali (legge 395/90 art.11 / contratto 2006-2009, art.16, comma 1) pregressa normativa contrattuale);
- Il riposo settimanale d'obbligo è di una giornata se l'organizzazione del lavoro è stabilita in 6 giornate lavorative settimanali e di 2 giornate se invece viene stabilita o autorizzata su 5 giornate lavorative settimanali (legge 395/90 art.11 contratti e accordi seguenti);
- La programmazione plurisettimanale del servizio (A.Q.N. Polizia Penitenziaria attuativo del contratto 2002-2005);
- L'organizzazione dei posti di servizio sulla base delle risorse disponibili tenendo conto che mediamente ogni unità di personale effettua 250 giornate lavorative l'anno se svolge servizio per 6 giorni settimanali, ovvero di 200 giornate lavorative se quel personale è autorizzato a svolgere il proprio orario d'obbligo su 5 giornate lavorative settimanali (*principio di buona amministrazione e circolari pregresse n.GDAP-0388678-2007 del 13.12.2007*);
- Le straordinarie esigenze di servizio connesse ad eventi gravi e documentabili riconducibili ad eccezionali misure di sicurezza intramurale non governabili con il servizio programmato.

Con tali presupposti, da ritenersi inderogabili, possono trovare ragione in punto di diritto i chiarimenti richiesti riguardo al computo delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale con le modalità e con i limiti reiterati con pregresse disposizioni e da ultimo con la circolare n.GDAP-0222617-2008 del 27.06.2008, con particolare riferimento al caso in cui per "straordinarie esigenze di servizio" venga soppressa una programmata giornata di riposo settimanale.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

È indubbio che in questa circostanza a quel personale compete il diritto al recupero della giornata di riposo soppressa nonché l'indennità di €5,00 a titolo remunerativo del disagio subito, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n.170/2007.

Tale norma è stata introdotta al solo scopo di riconoscere a quel personale il mantenimento del diritto a fruire del riposo settimanale con il riconoscimento di una particolare indennità risarcitoria giustificata dal disagio prodotto a seguito della revoca della giornata di riposo.

Il richiamo che quella stessa norma fa "*...alla compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.*" non può essere interpretato – come da alcune sedi viene proposto – come disposizione innovativa dell'orario d'obbligo settimanale che è stabilito in 36 ore dallo stesso articolo 10 al comma 1.

I seguenti esempi possono offrire ulteriori chiarimenti al riguardo.

Settimana con riposo programmato coincidente con la 1^a, la 2^a, la 3^a, la 4^a, la 5^a e la 6^a giornata:

in caso di revoca trova integrale ed esclusiva applicazione il predetto art. 10 comma 3 citato D.P.R. trattandosi di giornate di servizio ordinario, ben potendo essere prorogato il riposo alle giornate immediatamente successive e cioè il riposo del:

- a) 1° giorno alla 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a o 7^a giornata lavorativa;
- b) 2° giorno alla 3^a, 4^a, 5^a, 6^a o 7^a giornata lavorativa;
- c) 3° giorno alla 4^a, 5^a, 6^a o 7^a giornata lavorativa;
- d) 4° giorno alla 5^a, 6^a o 7^a giornata lavorativa;
- e) 5° giorno alla 6^a o 7^a giornata lavorativa;
- f) 6° giorno alla 7^a giornata lavorativa;

Nella progressione degli esempi indicati è possibile distinguere chiaramente i diritti che il lavoratore matura ai sensi dell'art.10 comma 3 da quelli invece previsti dalla normativa sullo straordinario (A.Q.N. art.10). I primi legati alla prestazione di lavoro ordinario, essendo tutte giornate lavorative che si consumano entro le 36 ore ordinarie, e i secondi legati alle eventuali



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

prestazioni di lavoro straordinario rese in itinere e che saranno quantificate al termine della settimana.

La sovrapposizione di quelle prestazioni nel caso che la giornata di riposo soppresso coincida con il 7° giorno della settimana con diritto al recupero nelle settimane successive non può essere motivo di sovrapposizione anche delle distinte norme con esclusione di una delle due, perché queste si riferiscono ad istituti giuridici che comunque rimangono distinti ed esclusivi, il primo che disciplina il diritto al recupero della giornata di riposo non fruito con la corrispondente indennità retributiva del disagio, il secondo che disciplina le prestazioni di lavoro (straordinario) rese oltre l'orario d'obbligo di 36 ore.

In tale contesto, trova anche conferma il contenuto della risposta che la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito con nota 130222 del 10.11.2008 al quesito rivolto dal Provveditorato di Bologna con nota n. 36081-35986 del 1° ottobre 2008, che per la verità è stato mal posto.

Infatti, negli esempi concreti riportati nel paragrafo precedente, trovano piena applicazione i chiarimenti forniti dal predetto organo contabile poiché dalla lettera a) alle lettera f) il richiamo in servizio del personale in una giornata di riposo programmato coincide con prestazioni di lavoro ordinario giornaliero non avendo quel dipendente ancora completato il lavoro d'obbligo settimanale delle 36 ore, salvo il diritto al conteggio delle prestazioni di lavoro straordinario eventualmente prestato in quelle stesse giornate allo scadere della settimana. La sovrapposizione che può realizzarsi nell'unica ipotesi del riposo coincidente con la 7^a giornata lavorativa settimanale non può, per le ragioni già dette in precedenza, determinare una disparità di trattamento in tal modo legittimando di fatto, in manifesta violazione delle norme vigenti, l'orario di lavoro ordinario in 42 ore settimanali.

Ciò detto, ad integrazione di quanto già disposto si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti:

- La normativa richiamata con la presente non può trovare applicazione nella prassi consolidata dei cosiddetti "riposi cumulati" a richiesta del dipendente. Infatti l'indennità prevista dall'art. 10 D.P.R. n.170/2007 è connessa al disagio causato al dipendente che



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

“per esigenze di servizio” subisce una restrizione di un suo diritto (riposo settimanale). Tale carattere non sussiste nell'ipotesi, invece, in cui sia lo stesso dipendente che per esigenze personali chieda di prorogare la giornata di riposo. Rimane invece confermata la possibilità per il personale, in questi casi, di trasformare le ore di straordinario maturate in giornate di recupero anche cumulate in alternativa alla retribuzione.

- le giornate di riposo programmate possono essere revocate e prorogate soltanto per esigenze di servizio nel senso già evidenziato;
- l'organizzazione del lavoro su quattro quadranti consente ordinariamente di supplire alle assenze non programmate del personale (ad. es. malattia...) senza dover ricorrere al richiamo in servizio del personale che fruisce di riposo, ben potendo ricoprire il turno di servizio scoperto secondo le direttive già emanate con le precedenti circolari nn. GDAP-0200901-2007 GDAP-0222617-2008 rispettivamente del 22.06.2007 e del 27.06.2008.

Infatti l'intero turno di lavoro scoperto può essere assicurato – come già diffusamente disposto – con prestazioni di lavoro straordinario di 3 ore ciascuno da parte del personale impiegato nel turno precedente e nel turno successivo a quello scoperto.

Queste ulteriori, ultime, considerazioni confermano, ove ve ne fosse ancora bisogno, che la stessa situazione lavorativa che riconosce a quel turno un'intera prestazione di lavoro straordinario (3 ore alla prima unità di personale e 3 ore alla seconda) non può non riconoscere le medesime condizioni retributive al personale richiamato in servizio qualora questi abbia già completato le 36 ore di lavoro ordinario settimanale.

Infine, a conclusione, sulla materia in tal senso chiarita non può trovare spazio nemmeno l'erronea considerazione che da alcune parti è stata paventata circa il maggior onere a carico della gestione del servizio. Infatti trovano conferma inderogabile tutti i limiti individuali, mensili e annui, nonché del monte ore complessivo annuo assegnato al reparto.

Al contrario si realizzano persino delle economie sul monte ore straordinario ove nella gestione quotidiana del servizio connessa alla programmazione plurisettimanale siano applicate le procedure indicate nella progressione alfabetica innanzi citata dalla lettera a) alla lettera



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

f)¹ trovando altresì legittima risposta il diritto del personale di vedersi riconosciuta parità di trattamento a fronte di uguali prestazioni lavorative settimanali rese.

Si auspica che i chiarimenti forniti con la presente nota circolare possano essere utili per avviare a soluzione tutte le questioni fino ad oggi sollevate, che hanno origine da una prassi consolidata nel sistema su erronei presupposti che hanno determinato incertezza diffusa e disparità di trattamento sul piano organizzativo e gestionale con effetti pregiudizievoli sull'intero sistema.

Attesa la rilevanza della questione esaminata, sottolineata dai numerosi quesiti pervenuti, è opportuno che codesti uffici facciano pervenire una nota di assicurazione circa l'esatta applicazione della presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo De Pascalis

¹ - ove per straordinarie esigenze di servizio occorre coprire un turno di lavoro rimasto scoperto se viene richiamata in servizio una unità di personale che fruisce del riposo e che non ha ancora completato l'orario di lavoro ordinario settimanale quel turno avrà un costo di 5 euro; se invece viene coperto con prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale smontante e da quello montante (3 + 3) quello stesso turno avrà un costo pari alla retribuzione di 6 ore di lavoro straordinario (mediamente circa € 60,00) -